

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2002
recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna e che modifica la decisione
2001/925/CE

[notificata con il numero C(2002) 74]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/31/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Nella provincia di Barcellona, in Catalogna (Spagna), sono insorti focolai di peste suina classica.
- (2) Tali focolai possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri in seguito agli scambi di suini vivi.
- (3) La Spagna ha adottato provvedimenti nel quadro della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽³⁾.
- (4) La Commissione ha adottato la decisione 2001/925/CE, del 20 dicembre 2001, recante misure protettive contro la peste suina classica in Spagna ⁽⁴⁾.
- (5) Visti gli sviluppi della situazione e tenuto conto delle risultanze delle inchieste epidemiologiche effettuate, è necessario prorogare le misure adottate e restringere la zona sottoposta ad alcune di queste misure. Occorre quindi modificare in conformità la decisione 2001/925/CE.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 8 della decisione 2001/925/CE:

- a) la data «20 gennaio 2002» è sostituita dalla data «20 febbraio 2002»;
- b) la data «31 gennaio 2002» è sostituita dalla data «28 febbraio 2002».

Articolo 2

Nell'allegato della decisione 2001/925/CE il termine «Catalogna» è sostituito dai termini «Province di Barcellona e Gerona nella Catalogna».

Articolo 3

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

⁽³⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 339 del 21.12.2001, pag. 56.